



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n.175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'articolo 15, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese funebri;



Visto l'articolo 15, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

Visto l'articolo 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;

Visto l'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria e le spese funebri sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi;

Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Articolo 1

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, le università statali e non statali trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente:

- a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- b) spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;
- c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;
- d) spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
- e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.



2. Per ciascuno studente le università statali e non statali comunicano l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.

Articolo 2

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.

Articolo 3

1. Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono già trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalità di controllo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, così come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015.



Articolo 4

1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 13 GEN. 2016

IL MINISTRO

